REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”
OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

AZIONE 1.3.3. “Sostegno agli investimenti delle PMI”

AVVISO ATTUATIVO DELLA MISURA PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELLE STARTUP INNOVATIVE

QUESITI E RISPOSTE (FAQ)
aggiornate al 3 novembre 2026

Avvertenza

Le presenti FAQ forniscono chiarimenti di carattere generale sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni dell’Avviso e non sostituiscono quanto previsto dall’Avviso stesso e dalla relativa documentazione attuativa.

La riconducibilità di una determinata spesa, attività o configurazione progettuale a una delle fattispecie descritte nelle FAQ non costituisce una preventiva valutazione di ammissibilità della singola spesa.

L’effettiva ammissibilità del Progetto e delle relative spese sarà verificata in sede di istruttoria tecnica e, successivamente, in fase di rendicontazione, sulla base delle caratteristiche concrete dell’intervento, della documentazione presentata, della pertinenza dei costi e del rispetto di tutte le condizioni previste dall’Avviso.

INDICE

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 4

1.1 Dove è possibile trovare i format dei documenti da allegare alla Domanda elencati all'art. C.1, comma 6, dell'Avviso? 4

1.2 Da quando è possibile presentare la domanda di partecipazione all'Avviso e in che modalità? 4

1.3 Come si dovrà dimostrare il livello di maturità della specifica soluzione tecnologica (c.d. TRL)? 4

1.4 Come deve essere rappresentata nella Scheda tecnica una domanda di brevetto oggetto di una cessione ancora in corso o non ancora trascritta? 5

2. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 5

2.1 Possono presentare domanda anche imprese che siano iscritte al Registro delle Imprese da più di 36 mesi? 5

2.2 Il requisito relativo all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Startup innovative deve permanere anche dopo la presentazione della domanda? 6

3. PROGETTI FINANZIABILI 6

3.1 A quali regimi di aiuto e tipologie di Soggetti richiedenti va riferita la previsione di cui all'art. B.3 dell'Avviso sull'avvio dei lavori? 6

3.2 Sono ammissibili attività tecnico-specialistiche finalizzate a rendere una piattaforma replicabile e tecnicamente utilizzabile anche in altri mercati? 6

3.3 Qual è la durata del vincolo sui beni acquisiti e del principio di stabilità dell'operazione? 7

3.4 È consentito utilizzare temporaneamente fuori dalla Lombardia un bene acquisito con l'Agevolazione? 7

4. SPESE AMMISSIBILI 8

4.1 Con riferimento alle voci di spesa di cui all'art. B.3, comma 2, lettere d) ed e), è necessario allegare preventivi comparativi o altra documentazione relativa alla determinazione del costo del servizio? È previsto un numero minimo di preventivi? 8

4.2 Sono ammissibili le spese fatturate da un fornitore che presenta rapporti di collegamento o vincolo con il beneficiario, i suoi soci o amministratori, qualora le prestazioni siano effettuate a condizioni di mercato? 8

4.3 Sono ammissibili i servizi esterni di testing della soluzione con utenti pilota, compresi il reclutamento dei partecipanti e gli eventuali incentivi alla partecipazione? 9

4.4 Quali spese relative alla protezione della proprietà intellettuale sono ammissibili? 9

4.5 Sono ammissibili i servizi di security testing e le certificazioni tecniche o di cybersecurity? 10

4.6 Sono ammissibili servizi di sviluppo software tramite Agenzia per il Lavoro o altro fornitore specializzato? Come rilevano la somministrazione di lavoro e l'appalto specialistico? 10

4.7 Quando una consulenza tecnico-specialistica plurimensile può considerarsi "non continuativa o periodica"? La fatturazione mediante SAL incide sulla qualificazione? 10

4.8 Quali prescrizioni si applicano alla titolarità dei risultati delle attività di sviluppo software e prototipazione affidate a fornitori esterni? 11

5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE 12

5.1 L'Agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni? 12

5.2 È possibile presentare domanda in presenza di un'agevolazione Smart&Start Italia in corso? 12

6. ISTRUTTORIA 13

6.1 Che durata ha l'istruttoria delle domande? 13

6.2 Chi può essere considerato componente del team interno ai fini della valutazione? Come rilevano le risorse esterne e l'assenza di personale dipendente? 13

7. EROGAZIONE 13

7.1 IL CONTRIBUTO PUÒ ESSERE EROGATO INTERAMENTE A SALDO? 13

7.2 AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DEL 40% DELLE SPESE COMPLESSIVE AMMESSE PER LA RICHIESTA DELLA TRANCHE INTERMEDIA CONCORRONO ANCHE LE SPESE FORFETTARIE DI PERSONALE E I COSTI INDIRETTI? 14

8. PROROGHE 14

8.1 È POSSIBILE RICHIEDERE PROROGHE RISPETTO ALLA DURATA MASSIMA PREVISTA PER I PROGETTI? 14

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 Dove è possibile trovare i format dei documenti da allegare alla Domanda elencati all'art. C.1, comma 6, dell'Avviso?

I format relativi alla documentazione di cui all'art. C.1, comma 6, laddove previsti, sono pubblicati nella pagina della Misura sulla piattaforma Bandi e Servizi, secondo le tempistiche indicate dall'Avviso:

Pagina della Misura su Bandi e Servizi

Alla data di apertura dell'Avviso sarà inoltre reso disponibile un manuale con tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande.

1.2 Da quando è possibile presentare la domanda di partecipazione all'Avviso e in che modalità?

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it dalle ore 10:00 del 28/09/2026 sino alle ore 15:00 del 25/11/2026.

1.3 Come si dovrà dimostrare il livello di maturità della specifica soluzione tecnologica (c.d. TRL)?

La domanda deve indicare, con riferimento alla specifica soluzione tecnologica, al prodotto o al servizio oggetto del Progetto, il TRL iniziale, il TRL-obiettivo, la metodologia di attribuzione e le evidenze tecniche disponibili. La verifica è pertanto riferita alla soluzione oggetto del Progetto e non all'impresa nel suo complesso. Qualora il Progetto riguardi l'evoluzione di una piattaforma o di un prodotto già esistente, il Soggetto richiedente deve:

- descrivere la configurazione e il livello di operatività della soluzione preesistente;
- identificare in modo chiaro e distinto la nuova soluzione o componente tecnologica oggetto del Progetto;
- illustrare le differenze rispetto alle funzionalità già disponibili, nonché le criticità e le incertezze tecnologiche ancora presenti;
- motivare il TRL iniziale e il TRL-obiettivo, indicando la metodologia, le evidenze tecniche e le attività di sviluppo e validazione previste.

La presenza sul mercato di una versione preesistente non determina, di per sé, l'inammissibilità del Progetto. La mera introduzione di un ordinario aggiornamento o ampliamento funzionale non è tuttavia sufficiente, di per sé, a individuare una distinta soluzione tecnologica ai fini dell'attribuzione del TRL.

- Per i Soggetti richiedenti costituiti da oltre 36 (trentasei) e fino a 60 (sessanta) mesi, il TRL iniziale della specifica soluzione tecnologica, del prodotto o del servizio oggetto del Progetto deve essere pari o inferiore a 6.
- La realizzazione del Progetto può consentire il raggiungimento di un TRL pari o superiore a 7, purché coerente con le attività di sviluppo e validazione previste dalle tipologie di intervento ammissibili.

- La sussistenza del requisito e la coerenza del TRL dichiarato saranno verificate in sede di valutazione sulla base delle caratteristiche concrete del Progetto e della documentazione prodotta.

1.4 Come deve essere rappresentata nella Scheda tecnica una domanda di brevetto oggetto di una cessione ancora in corso o non ancora trascritta?

Nella Scheda tecnica deve essere rappresentata in modo completo la situazione esistente alla data di presentazione della domanda, distinguendo la titolarità risultante dai registri brevettuali dallo stato dell'eventuale operazione contrattuale di trasferimento.

Qualora l'atto di cessione non sia ancora stato sottoscritto o non abbia ancora prodotto effetti, deve essere indicato il soggetto che risulta richiedente o titolare della domanda di brevetto alla data della domanda, specificando che è in corso un procedimento finalizzato alla cessione in favore del Soggetto richiedente.

Qualora l'atto di cessione sia già stato sottoscritto e abbia prodotto effetti tra le parti, ma la relativa trascrizione o registrazione sia ancora pendente, devono essere indicati:

- il soggetto che risulta richiedente o titolare nei registri brevettuali;
- il soggetto cessionario;
- la data e gli estremi dell'atto di cessione;
- lo stato della relativa trascrizione.

La Scheda deve inoltre precisare il titolo in base al quale il Soggetto richiedente può utilizzare la tecnologia ai fini della realizzazione e della valorizzazione del Progetto, ad esempio titolarità, cessione, licenza, autorizzazione all'utilizzo o altro accordo idoneo.

La mancata conclusione della trascrizione alla data della domanda non determina automaticamente l'inammissibilità del Progetto. La disponibilità della tecnologia e la coerenza della relativa disciplina con le attività progettuali saranno tuttavia considerate nell'ambito della valutazione della fattibilità tecnico-organizzativa e del grado di innovazione del Progetto.

La presente risposta non costituisce una preventiva valutazione della specifica operazione di cessione o della documentazione contrattuale prodotta.

2. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Possono presentare domanda anche imprese che siano iscritte al Registro delle Imprese da più di 36 mesi?

Sì. Possono partecipare anche le Piccole imprese, incluse le Micro imprese, costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese da oltre 36 (trentasei) e fino a 60 (sessanta) mesi, purché il livello di maturità della specifica soluzione tecnologica, del prodotto o del servizio oggetto del Progetto sia pari o inferiore a TRL 6.

Il TRL iniziale deve essere adeguatamente motivato in sede di presentazione della domanda. Restano fermi tutti gli ulteriori requisiti previsti dall'art. A.3 dell'Avviso.

2.2 Il requisito relativo all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Startup innovative deve permanere anche dopo la presentazione della domanda?

Il requisito di cui all'art. A.3, comma 1, lett. e), relativo all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Startup innovative, deve essere posseduto, per le imprese residenti in Italia, alla data di presentazione della domanda e deve permanere fino alla data di adozione del provvedimento di concessione dell'Agevolazione.

In linea generale, tutti i requisiti soggettivi richiesti dall'art. A.3 alla data di presentazione della domanda devono permanere fino alla concessione, in quanto il provvedimento può essere adottato soltanto nei confronti di un Soggetto richiedente che, alla conclusione dell'istruttoria, risulti ancora in possesso dei requisiti di ammissibilità.

La previsione dell'art. A.3, comma 2, relativa al mantenimento del requisito dimensionale fino alla concessione, non esclude l'obbligo di permanenza degli ulteriori requisiti durante la fase istruttoria, ma chiarisce specificamente che le modifiche della dimensione di impresa intervenute successivamente alla concessione non incidono sull'Agevolazione già concessa.

Fanno eccezione i requisiti per i quali l'Avviso prevede espressamente un termine successivo. In particolare, la Sede operativa in Lombardia può essere costituita entro la data della prima richiesta di erogazione. Analogamente, le sole imprese non residenti nel territorio italiano possono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese entro la prima richiesta di erogazione.

Pertanto, qualora l'iscrizione nella sezione speciale di un'impresa residente in Italia cessi prima dell'adozione del provvedimento di concessione, anche per decorso del periodo di permanenza previsto dalla normativa nazionale, il requisito non può considerarsi mantenuto e l'Agevolazione non può essere concessa.

Qualora, invece, la cessazione dell'iscrizione intervenga successivamente alla concessione esclusivamente per il naturale decorso del periodo previsto dalla normativa nazionale, tale circostanza non è configurata dall'Avviso, di per sé, come autonoma causa di decadenza, fermo restando il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dall'Avviso.

3. PROGETTI FINANZIABILI

3.1 A quali regimi di aiuto e tipologie di Soggetti richiedenti va riferita la previsione di cui all'art. B.3 dell'Avviso sull'avvio dei lavori?

L'art. B.3, comma 3, dell'Avviso prevede che le attività del Progetto siano avviate a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione. Per "avvio dei lavori" si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori.

Tale previsione riguarda tutti i Progetti e tutti i Soggetti richiedenti, a prescindere dal regime di aiuto applicabile.

3.2 Sono ammissibili attività tecnico-specialistiche finalizzate a rendere una piattaforma replicabile e tecnicamente utilizzabile anche in altri mercati?

Le attività finalizzate a rendere una piattaforma replicabile e tecnicamente utilizzabile anche in altri mercati non sono escluse, di per sé, dall'art. B.1.c, comma 5, dell'Avviso.

Possono risultare coerenti con le tipologie di intervento di cui all'art. B.2.a, in particolare con le attività di ingegnerizzazione e ottimizzazione tecnica finalizzate a rendere il prodotto o servizio scalabile, affidabile, producibile e trasferibile, purché:

- comportino un'effettiva evoluzione tecnologica della soluzione;
- siano caratterizzate da specifiche criticità o incertezze tecniche da risolvere;
- siano realizzate nell'ambito del Progetto presso la Sede operativa lombarda;
- siano articolate in attività, milestone e deliverable tecnici verificabili;
- non costituiscano un ordinario aggiornamento funzionale o una mera attività di localizzazione o commercializzazione.

Possono pertanto essere considerate, in linea generale, attività quali la progettazione di un'architettura multilingua, la reingegnerizzazione della piattaforma per gestire configurazioni differenziate, nonché lo sviluppo e la validazione di connettori tecnici verso sistemi utilizzati in altri Paesi, qualora tali attività presentino un effettivo contenuto tecnologico e siano coerenti con gli obiettivi del Progetto.

Non sono invece ammissibili le attività direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione o gestione di reti commerciali o distributive estere o ad altre spese correnti connesse all'esportazione.

Restano altresì escluse le attività di mera traduzione o localizzazione dei contenuti, le attività promozionali e commerciali, le consulenze finalizzate esclusivamente all'ingresso commerciale in nuovi mercati e le spese relative al mero adeguamento a obblighi normativi.

Qualora l'adattamento a differenti framework normativi o di protezione dei dati comporti sia attività legali o di compliance sia attività di reingegnerizzazione tecnica, le relative componenti dovranno essere chiaramente distinte. Potranno essere considerate soltanto le attività tecnologiche coerenti con le categorie di intervento e di spesa previste dall'Avviso.

L'ammissibilità sarà verificata sulla base del livello di maturità della soluzione, del contenuto tecnologico delle attività e della loro effettiva distinzione rispetto a ordinari aggiornamenti, personalizzazioni commerciali o adeguamenti normativi.

3.3 Qual è la durata del vincolo sui beni acquisiti e del principio di stabilità dell'operazione?

L'Avviso prevede due obblighi distinti.

Il Soggetto beneficiario non può alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione prima della conclusione del Progetto ammesso, comprensiva dell'eventuale proroga autorizzata.

Nel caso di investimenti produttivi deve inoltre essere rispettato il principio di stabilità delle operazioni. Per i tre anni successivi al pagamento finale dell'Agevolazione non devono verificarsi:

- la cessazione o la rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, compromettendone gli obiettivi originari.

Pertanto, lo specifico vincolo di non alienazione, cessione o distrazione opera sino alla conclusione del Progetto, mentre gli obblighi di stabilità continuano a operare per il triennio successivo all'erogazione del saldo.

3.4 È consentito utilizzare temporaneamente fuori dalla Lombardia un bene acquisito con l'Agevolazione?

Come previsto all'art. B.2.a comma 3, il Progetto deve essere realizzato nell'ambito di una Sede operativa ubicata in Lombardia dichiarata al momento della presentazione della domanda di

partecipazione o costituita entro la data della prima richiesta di erogazione (risultante da visura camerale); a tale Sede operativa devono afferire le spese sostenute e presentate in rendicontazione al fine della verifica dell'ammissibilità. Non può pertanto essere fornita l'autorizzazione all'impiego dei beni agevolati, anche solo temporaneamente, presso sedi diverse da quella oggetto di intervento.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 Con riferimento alle voci di spesa di cui all'art. B.3, comma 2, lettere d) ed e), è necessario allegare preventivi comparativi o altra documentazione relativa alla determinazione del costo del servizio? È previsto un numero minimo di preventivi?

L'Avviso non prevede l'obbligo di allegare alla domanda preventivi comparativi, benchmark, tariffari, curricula delle risorse del fornitore o altra specifica documentazione relativa alla determinazione del costo del servizio, né stabilisce un numero minimo di preventivi da acquisire.

Nella Scheda tecnica di Progetto devono essere comunque rappresentati il quadro economico delle spese e gli elementi necessari a individuare la natura, l'oggetto e la connessione delle prestazioni con le attività progettuali.

In sede di valutazione tecnica sarà verificata la coerenza delle spese indicate in domanda rispetto alle attività del Progetto e alle categorie di spesa previste dall'art. B.3 dell'Avviso, con eventuale revisione e rideterminazione degli importi nei termini previsti dall'art. C.3.c, comma 8.

Con specifico riferimento alle consulenze di cui alla voce e), l'Allegato D.12.a prevede inoltre che le attività siano commissionate a soggetti o strutture specializzati terzi rispetto al Soggetto beneficiario mediante transazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e senza elementi di collusione. L'Avviso non individua una specifica modalità documentale né un numero minimo di preventivi per attestare il rispetto di tale condizione.

In fase di rendicontazione, il Soggetto beneficiario dovrà produrre e conservare la documentazione prevista dall'Allegato D.12.a per la relativa categoria di spesa, ferma restando la possibilità per Regione Lombardia e Finlombarda di richiedere chiarimenti o integrazioni nell'ambito delle attività istruttorie e di controllo.

4.2 Sono ammissibili le spese fatturate da un fornitore che presenta rapporti di collegamento o vincolo con il beneficiario, i suoi soci o amministratori, qualora le prestazioni siano effettuate a condizioni di mercato?

No, qualora ricorra una delle situazioni previste dall'art. B.3, comma 4, lettera a), dell'Avviso. Non sono ammissibili le spese effettuate o fatturate da società o soggetti con rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, ovvero tra i quali sussistano altri elementi di collegamento, vincolo o collusione. Non sono altresì ammissibili le spese effettuate o fatturate da soci, amministratori o personale dipendente del Soggetto beneficiario.

L'applicazione di condizioni economiche di mercato, la presenza di un contratto e la tracciabilità delle prestazioni non rendono ammissibile una spesa che ricada in una delle cause di esclusione previste dall'Avviso. La verifica è effettuata sulla base delle caratteristiche concrete dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti.

4.3 Sono ammissibili i servizi esterni di testing della soluzione con utenti pilota, compresi il reclutamento dei partecipanti e gli eventuali incentivi alla partecipazione?

I servizi specialistici svolti da soggetti terzi indipendenti e direttamente finalizzati alla sperimentazione e alla validazione tecnica della soluzione possono rientrare tra le consulenze tecnico-scientifiche di cui alla voce d) dell'art. B.3, comma 2.

Il servizio può comprendere, nell'ambito di una prestazione unitaria, il reclutamento dei partecipanti, la gestione delle sessioni sperimentali, la raccolta e il controllo della qualità dei dati, la produzione del dataset e la predisposizione della relativa documentazione tecnica, purché tali attività siano direttamente funzionali al testing e alla validazione della soluzione.

I compensi, voucher o altri incentivi alla partecipazione non costituiscono una categoria di spesa autonomamente ammissibile. Qualora il fornitore organizzi integralmente il servizio e sostenga tali costi nell'ambito della propria prestazione, il corrispettivo unitario del servizio può essere valutato nel suo complesso, purché gli incentivi costituiscano una componente accessoria, necessaria e proporzionata e non siano oggetto di un separato riaddebito o rimborso analitico.

Non sono ammissibili i compensi o voucher corrisposti direttamente dal Soggetto beneficiario ai partecipanti. Non sono inoltre riconducibili alla presente fattispecie le attività promozionali, commerciali, di acquisizione clienti o le generiche indagini di mercato.

La valutazione è effettuata sulla base delle circostanze concrete e della documentazione prodotta, senza che il presente chiarimento costituisca una preventiva approvazione della specifica spesa.

4.4 Quali spese relative alla protezione della proprietà intellettuale sono ammissibili?

Possono rientrare nella voce d) dell'art. B.3, comma 2, gli onorari professionali relativi ad analisi di libertà di attuazione (FTO), valutazione della brevettabilità, predisposizione e deposito della domanda di brevetto, definizione delle rivendicazioni e gestione delle procedure nazionali, europee o internazionali, comprese le procedure EPO e PCT, purché direttamente riferiti alla soluzione oggetto del Progetto o ai risultati da esso generati.

La presenza di una domanda di brevetto già depositata, anche se già estesa mediante procedura PCT, non esclude, di per sé, l'ammissibilità di una successiva attività di Freedom to Operate. L'analisi FTO è infatti finalizzata a verificare la libertà di attuazione della soluzione rispetto a diritti di proprietà industriale di soggetti terzi ed è distinta dalla valutazione della brevettabilità e dal deposito della domanda.

L'analisi può riguardare anche candidati backup o varianti strutturalmente correlate non ancora oggetto di autonoma tutela brevettuale, purché siano specificamente individuati, rientrino nel perimetro della soluzione e del piano di sviluppo oggetto del Progetto e l'attività produca un output tecnico documentabile.

Qualora la relativa spesa sia inserita nel quadro economico del Progetto, l'incarico e le attività devono rispettare le disposizioni dell'Avviso sulla decorrenza delle spese e sull'effetto di incentivazione.

Non sono ammissibili analisi generiche del portafoglio tecnologico dell'impresa o riferite a possibili sviluppi futuri estranei alle attività, alle milestone e ai deliverable del Progetto.

Non sono inoltre ammissibili le tasse e i diritti ufficiali (official fees) dovuti agli uffici brevettuali per deposito, ricerca, esame, designazione, estensione o registrazione. Tale esclusione si applica anche qualora tali importi siano anticipati dal consulente o mandatario e successivamente riaddebitati al Soggetto beneficiario.

Gli onorari professionali ammissibili e le tasse o i diritti ufficiali esclusi devono risultare chiaramente distinti nella documentazione di spesa.

4.5 Sono ammissibili i servizi di security testing e le certificazioni tecniche o di cybersecurity?

Possono rientrare nella voce d) dell'art. B.3, comma 2, i servizi specialistici di penetration testing, vulnerability assessment, code security review, verifica della sicurezza delle API e altre attività tecniche di collaudo e validazione, purché siano riferiti al prototipo o alla soluzione sviluppata nell'ambito del Progetto e producano output tecnici documentabili.

Possono inoltre essere considerate le certificazioni aventi specificamente a oggetto la soluzione innovativa, il prodotto, il prototipo o una relativa componente e direttamente funzionali alla validazione, all'affidabilità, alla producibilità o all'industrializzazione della soluzione.

Non sono ammissibili i servizi continuativi o periodici di gestione della sicurezza, le verifiche riferite genericamente all'infrastruttura aziendale e le certificazioni organizzative generali dell'impresa. La distinzione è effettuata sulla base dell'oggetto e del campo di applicazione della certificazione. Restano escluse le attività di mero adeguamento dell'impresa a obblighi generali di legge, ferma restando la specifica ammissibilità delle certificazioni della soluzione innovativa previste dall'Avviso.

4.6 Sono ammissibili servizi di sviluppo software tramite Agenzia per il Lavoro o altro fornitore specializzato? Come rilevano la somministrazione di lavoro e l'appalto specialistico?

La fornitura di lavoro in somministrazione non è riconducibile ai servizi di consulenza tecnico-scientifica o specialistica di cui all'art. B.3, comma 2, lett. d), e il relativo costo non è rendicontabile analiticamente nell'ambito di un'altra categoria di spesa prevista dall'Avviso.

La voce f), relativa alle spese di personale del Soggetto beneficiario, è riconosciuta in misura forfettaria ed è determinata automaticamente sulla base dei costi diretti ammissibili delle voci da a) a e). Essa non comporta l'imputazione o il rimborso analitico della fattura relativa alla somministrazione di lavoro.

Un contratto di servizio o appalto specialistico potrebbe invece rientrare, in linea generale, nella voce d), quando abbia a oggetto un servizio autonomamente organizzato dal fornitore e finalizzato alla realizzazione di specifiche attività e risultati progettuali, quali l'analisi, la progettazione e lo sviluppo del prodotto pilota, il testing o la prototipazione.

Il contratto dovrà individuare Work Package, attività, milestone, deliverable e criteri di accettazione, mentre l'organizzazione e la direzione delle risorse impiegate e la responsabilità del risultato dovranno rimanere in capo al fornitore. La mera messa a disposizione di una o più risorse tecniche, anche se formalmente inserita in un contratto denominato "appalto" o "servizio", non costituisce di per sé un servizio ammissibile.

4.7 Quando una consulenza tecnico-specialistica plurimensile può considerarsi "non continuativa o periodica"? La fatturazione mediante SAL incide sulla qualificazione?

Un incarico relativo a un servizio tecnico-specialistico direttamente riferito alla realizzazione del Progetto può avere durata plurimensile, anche estesa per una parte significativa del periodo progettuale, purché sia temporalmente delimitato, abbia a oggetto attività progettuali specifiche e non costituisca un servizio ordinario, ricorrente o continuativo di funzionamento dell'impresa.

Il contratto deve individuare in modo puntuale le attività, le milestone, i risultati e i deliverable attesi. Non è invece sufficiente la mera disponibilità continuativa di una o più risorse remunerate in funzione del tempo impiegato.

La fatturazione mediante stati di avanzamento periodici o mensili non determina automaticamente la natura continuativa o periodica della prestazione. I SAL devono tuttavia essere collegati a un

avanzamento verificabile delle attività, a risultati intermedi o a deliverable previsti dal contratto, e non al solo decorso del tempo o alla mera presenza delle risorse.

4.8 Quali prescrizioni si applicano alla titolarità dei risultati delle attività di sviluppo software e prototipazione affidate a fornitori esterni?

Nel caso di attività di analisi, progettazione e sviluppo del prodotto pilota o di prototipazione affidate a fornitori esterni e rendicontate nell'ambito della voce di spesa di cui all'art. B.3, comma 2, lett. d), i risultati specificamente realizzati nell'ambito del Progetto devono essere acquisiti al patrimonio del Soggetto beneficiario.

Il contratto con il fornitore deve pertanto prevedere l'attribuzione al Soggetto beneficiario, in via esclusiva e definitiva, della titolarità dei diritti patrimoniali di utilizzazione economica sul **Foreground IP**, inteso come l'insieme dei risultati, delle componenti software, degli sviluppi, delle configurazioni e della documentazione realizzati specificamente nell'ambito del Progetto.

L'attribuzione deve comprendere, per quanto applicabile, i diritti di:

- riproduzione e utilizzazione del software;
- modifica, correzione, manutenzione ed evoluzione;
- integrazione con altri sistemi e componenti;
- distribuzione, concessione in licenza e sfruttamento economico;
- affidamento a soggetti terzi delle successive attività di manutenzione e sviluppo.

Il contratto deve inoltre prevedere la consegna al Soggetto beneficiario di tutti gli elementi necessari per l'autonoma utilizzazione ed evoluzione dei risultati, quali, ove pertinenti, il codice sorgente, la documentazione tecnica e funzionale, le specifiche, i repository, i modelli, le configurazioni, gli schemi delle basi dati e gli ulteriori materiali prodotti nell'esecuzione dell'incarico.

Non è sufficiente, ai fini della riconducibilità della spesa alla voce d), la concessione di una mera licenza d'uso, anche se di lunga durata, qualora il fornitore mantenga la titolarità dei risultati sviluppati specificamente per il Progetto o conservi un controllo tale da impedire alla Startup di modificare, mantenere, sviluppare o sfruttare autonomamente la soluzione.

Possono restare nella titolarità del fornitore esclusivamente le componenti, le tecnologie e le conoscenze preesistenti all'avvio dell'incarico, cosiddette **Background IP**, purché:

- siano espressamente individuate nel contratto;
- non costituiscano il risultato specifico finanziato dal Progetto;
- al Soggetto beneficiario siano riconosciuti diritti di utilizzazione permanenti, irrevocabili e sufficientemente ampi da consentire l'utilizzo, la modifica, l'integrazione e lo sfruttamento economico della soluzione;
- non determinino una dipendenza esclusiva dal fornitore incompatibile con l'autonoma prosecuzione e valorizzazione del Progetto.

Analogamente, l'impiego di componenti software di terzi o open source deve essere espressamente dichiarato e deve avvenire nel rispetto di licenze compatibili con l'utilizzazione e lo sfruttamento economico della soluzione da parte del Soggetto beneficiario.

Qualora il fornitore mantenga la titolarità del nucleo tecnologico o del software specificamente sviluppato nell'ambito del Progetto, riconoscendo al beneficiario soltanto un diritto di utilizzo, la relativa spesa non è riconducibile alla voce d).

L'acquisto o la licenza d'uso di software preesistente, prodotti standard, servizi cloud o SaaS può invece essere ricondotto alla voce di spesa di cui all'art. B.3, comma 2, lett. b), nel rispetto delle

specifiche condizioni previste dall'Avviso. La natura della spesa è determinata dal contenuto sostanziale della prestazione e non dalla sola qualificazione utilizzata nel contratto o nella fattura.

La disciplina dei diritti sui risultati deve risultare espressamente dal contratto stipulato con il fornitore e dalla documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, da conservare e rendere disponibile in sede di rendicontazione e controllo.

5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

5.1 L'Agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni?

Le Agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 e s.m.i., purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'Agevolazione in questione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

È consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

È in ogni caso escluso il cumulo con agevolazioni a valere su risorse PNRR.

5.2 È possibile presentare domanda in presenza di un'agevolazione Smart&Start Italia in corso?

Per quanto concerne l'eventuale compresenza dell'Agevolazione regionale con Smart&Start Italia, la mera titolarità di un'agevolazione Smart&Start non preclude, di per sé, la presentazione della domanda sulla presente Misura.

Occorre tuttavia verificare distintamente:

- la fonte finanziaria della specifica concessione Smart&Start;
- l'assenza di sovrapposizione tra le spese e i costi agevolati dalle due misure;
- il rispetto delle condizioni previste da entrambe le discipline;
- il rispetto delle disposizioni relative alla data di avvio del Progetto e alla decorrenza delle spese.

La disciplina di Smart&Start Italia non consente il cumulo con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti concessi a titolo "de minimis", quando riferiti alle stesse spese o agli stessi costi ammissibili, salvo la specifica eccezione relativa alla garanzia del Fondo PMI.

L'eventuale compresenza delle due misure potrà pertanto riguardare esclusivamente spese distinte, chiaramente separate e non sovrapposte.

Ai fini della verifica dell'eventuale finanziamento con risorse PNRR, può essere utilizzato il decreto o provvedimento di concessione Smart&Start, qualora esso indichi la fonte finanziaria in modo espresso e univoco. Qualora la documentazione non risulti esaustiva, dovrà essere acquisita una conferma ufficiale da Invitalia o dall'Amministrazione concedente.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni dell'Avviso regionale relative alla decorrenza delle spese e all'avvio del Progetto, comprese le specifiche previsioni riguardanti i lavori preparatori.

6. ISTRUTTORIA

6.1 Che durata ha l'istruttoria delle domande?

L'istruttoria delle domande di partecipazione si conclude con l'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale e degli elenchi delle domande ammesse e finanziate, ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse e non ammesse, entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi decorrenti dal termine per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. C.3.a, comma 3, dell'Avviso, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi dell'art. C.3.d.

6.2 Chi può essere considerato componente del team interno ai fini della valutazione? Come rilevano le risorse esterne e l'assenza di personale dipendente?

Ai fini del criterio relativo alla qualità tecnico-scientifica, organizzativa e tecnico-gestionale del team, sono considerate le risorse stabilmente inserite nell'organizzazione della Startup innovativa, direttamente coinvolte nel Progetto e già presenti alla data di presentazione della domanda.

Rientrano nel team interno i soci e gli amministratori con un ruolo operativo effettivo, nonché il personale dipendente direttamente assunto dalla Startup innovativa a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale o in apprendistato, purché il rapporto abbia durata coerente con le attività progettuali.

Non rientrano nel team interno i consulenti, i collaboratori esterni, i professionisti titolari di partita IVA, i lavoratori in somministrazione, il personale distaccato e le risorse messe a disposizione da fornitori, partner tecnologici o altri soggetti terzi, anche se nominativamente individuati e dedicati al Progetto.

I rapporti devono essere già in essere alla data di presentazione della domanda. Le lettere di impegno all'assunzione o all'inserimento futuro condizionate all'ottenimento dell'Agevolazione non consentono di considerare la risorsa quale componente del team presente alla data di domanda. I curricula richiesti sono riferiti alle sole risorse interne così individuate.

Le competenze esterne devono comunque essere descritte nella Scheda tecnica di Progetto e possono essere considerate ai fini della coerenza organizzativa e della fattibilità complessiva, ma non concorrono alla valutazione delle competenze interne del team.

L'assenza di personale dipendente non costituisce, di per sé, una causa di inammissibilità. La composizione e l'adeguatezza del team interno sono tuttavia oggetto di valutazione e il relativo criterio prevede una soglia minima di 18 punti su 30. In presenza di una sola risorsa interna, la valutazione sarà effettuata con riferimento alle competenze, all'esperienza, al ruolo e alla capacità organizzativa e tecnico-gestionale della stessa.

Il personale distaccato da una società che detenga una partecipazione, anche di minoranza, nel capitale del Soggetto richiedente continua a essere qualificato come risorsa esterna e non concorre alla valutazione delle competenze interne del team. I relativi curricula non devono essere presentati come curricula dei componenti del team interno.

7. EROGAZIONE

7.1 Il Contributo può essere erogato interamente a saldo?

Il Soggetto beneficiario può scegliere tra due modalità di erogazione del Contributo concesso:

- due tranche: una tranche intermedia fino a un massimo del 40% dell'Agevolazione concessa, a fronte di spese rendicontate e validate almeno pari al 40% delle spese ammesse in concessione ed effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, e una tranche a saldo a conclusione del Progetto;
- una sola tranche a saldo, a conclusione del Progetto.

7.2 Ai fini del raggiungimento della soglia del 40% delle spese complessive ammesse per la richiesta della tranche intermedia concorrono anche le spese forfettarie di personale e i costi indiretti?

Si conferma che, ai fini del raggiungimento della soglia del 40% delle spese complessive ammesse prevista per la richiesta della tranche intermedia, concorrono anche le spese forfettarie relative alle spese di personale, calcolate nella misura del 20%, e ai costi indiretti, calcolati nella misura del 7%, automaticamente rideterminate da Bandi e Servizi sulla base delle spese rendicontate analiticamente e validate.

8. PROROGHE

8.1 È possibile richiedere proroghe rispetto alla durata massima prevista per i Progetti?

È possibile richiedere una proroga fino a un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi complessivi rispetto alla durata massima di 15 (quindici) mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'Agevolazione. La proroga può essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento a fronte di una richiesta adeguatamente motivata.

La richiesta deve essere presentata non oltre 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine ordinario di 15 (quindici) mesi. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.